



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

DECRETO DEL DIRETTORE

Proponente: SETTORE - Organizzazione e Personale

Proposta n. 2112/2023

**OGGETTO: OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE
EX ART. 79 CCNL 2019/2021 PER L'ANNO 2023 E AGGIORNAMENTO E
INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE
ELEVATE QUALIFICAZIONI / POSIZIONI ORGANIZZATIVE.**

In data odierna nella sede dell'ESU di Padova in Via S. Francesco n. 122 il
Direttore assume il seguente decreto:

Atto letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione:
Fogli nr.: Allegati nr.:

Il presente atto è divenuto esecutivo il 20/12/2023 e viene pubblicato nelle forme di legge all'Albo Pretorio On Line dell'ESU di Padova per quindici giorni consecutivi dal 20/12/2023.

Il Direttore
VERZA GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: OGGETTO: COSTITUZIONE DEFINITIVA FONDO RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 2019/2021 PER L'ANNO 2023 E AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE DELLO STANZIAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI / POSIZIONI ORGANIZZATIVE.

Il Direttore

– premesso che le risorse finanziarie destinate al Fondo per le risorse decentrate sono determinate annualmente dagli enti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali e di comparto e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Azienda;

- richiamati:

- il Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 14 febbraio 2023;

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 31 marzo 2023 di approvazione del P.I.A.O. per quanto riguarda gli obiettivi assegnati a ciascun dirigente (sottosezione 2.2. Performance) e le misure di prevenzione della corruzione (sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza);

- dato atto che in data 16/11/2022 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, che ha modificato la disciplina relativa alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate prevedendo:

- **all'art. 79, comma 1, che la parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:**

- a) risorse di cui all'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018, ai seguenti commi:**

- comma 1, un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22/01/2004, relative all'anno 2017, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno 2017, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, come certificate dal collegio dei revisori, comprese le risorse dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33

comma 4 lett. b) e c) del CCNL 22/01/2004, nonché l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22/01/2004;

- comma 2, lettere a) un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019; b) un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL in parola riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi ed inserendoli nei corrispondenti fondi risorse decentrate dalle medesime date; c) l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; d),e), f), g) non interessano l'Azienda;

b) di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018;

c) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria, e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolando tali differenze con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- **all'art. 79 comma 1-bis**, che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3”*;

- - all'art. 79, comma 7, che *“il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;
- l'art. 79, comma 6, che *“la quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1 lettere b) e d), a quelle di cui al comma 1-bis e di cui al comma 3 (parte variabile), nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite per espressa disposizione di legge”*;

- richiamato l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1 comma 236 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato”*;

- rilevato che l'articolo 40, comma 3 quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che gli enti possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale;

- dato atto che con Decreto del Direttore n. 21 del 25/01/2023 è stato costituito in via provvisoria e secondo le prescrizioni dell'art. 79 del CCNL del Comparto Funzioni Locali, valido per il triennio 2019-2021 e sottoscritto in data 16.11.2022, il Fondo risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2023, limitatamente alle risorse stabili;

- vista la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 23/10/2023, con la quale veniva autorizzato il seguente incremento del fondo risorse decentrate dell'anno 2023, in applicazione dell'art. 79 comma 3 del CCNL 2019/2021, e con decorrenza dall'anno 2023:

a) l'incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate del personale dipendente

dell'importo annuo complessivo di euro 6.645,13; b) l'incremento dello stanziamento per il finanziamento delle posizioni organizzative dell'importo annuo di euro 1.157,06, dando atto che che l'importo dello 0,22% del monte salari 2018 è pari a complessivi euro 7.802,19;

- vista la Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 33 del 05/12/2023, con la quale veniva autorizzato la destinazione al fondo delle risorse decentrate, parte variabile, previste dall'art. 79 comma 2 lettera b) del CCNL 2019/2021, per l'importo corrispondente allo 0,52% su base annua del monte salari 1997, per un valore complessivo di euro 19.111,77 da destinare al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di miglioramento e/o mantenimento della qualità di tutti i servizi erogati dall'Azienda alla comunità studentesca

- dato atto che con Decreto del Direttore n. 331 del 01/12/2023 avente ad oggetto *“Costituzione e la ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente dell'ESU di Padova per l'anno 2023”*, ai sensi dell'art. 57 CCNL 2016/2018 Area Funzioni Locali, si è provveduto a ridurre, per garantire il rispetto del limite complessivo di cui all'art. 23 comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, le risorse stabili per un importo pari ad euro 19.111,77;

- precisato che che le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente e dirigente dell'Esu di Padova ed in particolare, le risorse stanziare nel fondo del personale dipendente dell'anno 2023, in quello del personale incaricato di posizione organizzativa/elevata qualificazione dell'anno 2023, nel fondo per le prestazioni straordinarie del personale anno 2023, nonché nel fondo del personale dirigente anno 2023,, ammontano a complessivi euro 791.637,55 e pertanto rispettano il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto non superano l'importo complessivamente stanziato nel 2016 per tali fini, quantificato in Euro 792.021,69 come si evince dal prospetto **Allegato B** del presente atto;

- evidenziato che - che tale quantificazione complessiva delle risorse destinate ai fondi per il trattamento economico accessorio rispetta pertanto quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti mediante Deliberazione n. 17/2019, dalla Corte dei Conti Sezione controllo Regione Toscana 277/2019 e dalla Corte dei Conti Sezione Controllo per la Regione Puglia n. 27/2019, nonché quanto previsto dalla circolare della Ragioneria

Generale dello Stato n. 16/2020 e n. 25/2022;

- rilevato che la dimostrazione che il trattamento economico accessorio complessivo dell'anno 2023, e cioè il fondo risorse decentrate, il fondo dirigenti, lo stanziamento per le elevate qualificazioni / posizioni organizzative, il lavoro straordinario, risulta inferiore a quello dell'anno 2016 come analiticamente descritto nell'allegato B al presente provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale;
- dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 165/2001;
- ricordato che l'Azienda potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio in corso d'anno, alla luce di eventuali mutamenti legislativi o interpretazioni autentiche che ne giustificano la revisione;
- preso atto del visto di regolarità amministrativa, allegato al presente provvedimento;
- vista la Legge Regionale 7 aprile 1998 n.8;

DECRETA

1. di costituire, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali citate in premessa e compatibilmente con i vincoli di bilancio e gli strumenti di programmazione economica finanziaria dell'Azienda, la parte variabile del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente per l'anno 2023, integrando e modificando il fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente parte stabile già costituito con Decreto del Direttore n. 21/2023;
2. di approvare lo schema di costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa del personale dipendente per **l'anno 2023**, predisposto ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16 novembre 2022 sotto riepilogato in base al contenuto della tabella **Allegato A** parte integrante del presente atto, ivi compresi l'aggiornamento e l'integrazione a partire dall'anno 2023 dello stanziamento per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato degli incarichi di elevata qualificazione / posizione

organizzativa;

3. di dare atto che le risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dipendente e dirigente dell'ESU di Padova ed in particolare, le risorse stanziare nel fondo del personale dipendente dell'anno 2023, le risorse destinate a finanziare gli incarichi di posizione organizzativa / elevata qualificazione dell'anno 2023, nel fondo per le prestazioni straordinarie del personale anno 2023, nel fondo del personale dirigente anno 2023, ammontanti a complessivi **euro 791.637,55** rispettano complessivamente il limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, in quanto non superano l'importo complessivamente stanziato nel 2016 per tali fini, quantificato in **euro 792.021,69** come si evince dal prospetto **Allegato B** del presente atto;

4. di precisare che tale quantificazione complessiva delle risorse destinate al trattamento economico accessorio dell'anno 2023 rispetta quanto stabilito dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti mediante Deliberazione n. 17/2019, dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Toscana n. 277/2019 e dalla Corte dei Conti Sezione Controllo per la regione Puglia n. 27/2019, nonché quanto previsto dalle Circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2020 e n. 25/2022;

5. di dare atto che il Settore Organizzazione e Personale provvederà alla liquidazione dei singoli istituti contrattuali nei limiti fissati dal CCNL di Comparto, dal C.C.I. normativo 2023/2025 e nel rispetto della destinazione delle risorse che sarà definita con la stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'anno 2023.

Il Direttore
VERZA GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)